

gassificatore, qualora esistente, nonché la sostituzione con nuovi macchinari dell'alternatore, della turbina di tutti i gruppi costituenti l'impianto.

Nel caso di impianti alimentati da biocombustibili liquidi l'intervento di rifacimento totale deve comportare la sostituzione con nuovi macchinari del motore e dell'alternatore ovvero del gruppo elettrogeno nel suo complesso.

8.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da biomasse la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, così come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

9. IMPIANTI ALIMENTATI DA GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

9.1 Condizioni e caratteristiche dell'intervento di rifacimento totale

L'intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti entrati in esercizio da almeno 10 anni se l'impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2007, ovvero da 15 anni se entrato in esercizio dopo la medesima data.

L'intervento di rifacimento totale degli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas deve comportare la completa sostituzione delle tubazioni di convogliamento dei gas, a partire dalla testa dei pozzi (per le discariche) o dal di gestore, del sistema di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas nonché la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi motore-alternatore oppure di gruppi elettrogeni costituenti l'impianto.

9.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da gas da discarica, gas residuati da processi di depurazione e da Biogas la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, così come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

10. DISPOSIZIONI COMUNI

1. Per i soli impianti di cui ai paragrafi 7 e 8 è consentito il rifacimento anche di singoli gruppi o unità costituenti l'impianto, purché ciascun gruppo o unità sia dotato di un autonomo sistema di misura dell'energia prodotta.

2. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti a causa di eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti i periodi minimi di esistenza degli impianti, di cui ai paragrafi da 5 a 9, non si applicano. In tutti i casi, l'impianto deve entrare in esercizio entro tre anni ovvero, per i soli

impianti di cui ai paragrafi 7 e 8, entro sei anni dalla data di inizio dei lavori di rifacimento, comunicata dal produttore al GSE, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero a motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal GSE.

